





Deliberazione di Giunta regionale n. 825 del 16 luglio 2010

Pubblicata su BURL n. 32, del 11 agosto 2010

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. modifiche e integrazioni ad alcune precedenti deliberazioni della Giunta Regionale in materia di criteri per la concessione di aiuti

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopra citato regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il programma regionale di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2007) 5714 del 20 novembre 2007, di cui il Consiglio regionale ha preso atto con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007;

Vista la decisione n. C(2010) 1243 del 2 marzo 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato talune modifiche sostanziali del PSR;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 "Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013";

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 329 del 28 marzo 2008, con la quale sono state avviate le procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere, tra le altre, sulla misura 121 "ammodernamento delle aziende agricole" e 311 "diversificazione verso attività non agricole";
- n. 1031 del 24 luglio 2009, con la quale sono state avviate le procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere, tra le altre, sulla misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura";

Ritenuto necessario, a seguito alle modifiche del PSR approvate dalla Commissione europea, come precedentemente specificato, introdurre talune modifiche e integrazioni alle deliberazioni sopra citate al fine di adeguare il programma regionale di sviluppo rurale alle vigenti disposizioni comunitarie;

Ritenuto altresì che, con il procedere dell'attuazione del PSR, si è evidenziata la necessità di meglio definire i requisiti di accesso di determinate misure nonché taluni parametri tecnici;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, floricoltura, pesca e acquacoltura;

DELIBERA

- Di modificare e integrare, per i motivi meglio precisati in premessa, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 329 del 28 marzo 2008, con la quale sono state avviate le procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere, tra le altre, sulla misura 121 "ammodernamento delle aziende agricole" e 311 "diversificazione verso attività non agricole" come segue:
 - a) allegato 2 (Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole") paragrafo "modalità di accesso e localizzazione" il capoverso "L'azienda agricola deve avere sede legale entro i confini amministrativi della Regione Liguria e deve avere la maggior parte della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito definita SAU) sul territorio regionale" è integralmente sostituito dal seguente: "Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria e riconducibili a una specifica unità tecnico economica (UTE) situata sul territorio della Liguria";
 - b) allegato 3 (Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 311 "Diversificazione verso attività non agricole") paragrafo "modalità di accesso e localizzazione" il capoverso "L'azienda agricola deve avere sede legale entro i confini amministrativi della Regione Liguria e deve avere la maggior parte della Superficie Agricola Utilizzata (di seguito definita SAU) sul territorio regionale" è integralmente sostituito dal seguente: "Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria e riconducibili a una specifica unità tecnico economica (UTE) situata sul territorio della Liguria;
 - c) **allegato 3 paragrafo "Beneficiari"** i punti 1) e 2) sono integralmente sostituiti dai seguenti:
 - "1) per le attività di cui alla lettera c) del paragrafo "investimenti ammissibili", limitatamente agli investimenti agrituristici, gli imprenditori agricoli singoli e associati iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici in base alla normativa vigente"
 - per le rimanenti attività di cui alla lettera c) del paragrafo "investimenti ammissibili" nonché per le attività di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo paragrafo: imprenditori agricoli singoli o associati o altre persone fisiche, membri della famiglia agricola";
 - d) allegato 3 paragrafo "Quantificazione dell'aiuto" il paragrafo è integralmente sostituito dal seguente:

"Nel rispetto dei massimali per azienda agricola definiti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, le percentuali di sostegno pubblico sono le seguenti:

- 60 % del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50 % del costo dell'investimento ammissibile in altre zone":
- 2) n. 1031 del 24 luglio 2009, con la quale sono state avviate le procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere, tra le altre, sulla misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" come segue: nell'allegato 1, capitolo "Misura 125 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", paragrafo "Esclusioni e limitazioni", sottoparagrafo "Risorse idriche", ultimo capoverso, alla fine del testo è aggiunta la seguente frase "nonché i tratti con tubazioni di diametro superiore a 50 mm".
- Di stabilire che quanto disposto ai precedenti punti 1) escluso il punto 1.d) e 2) si applichi agli atti di concessione (cosiddetti "nulla-osta") emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- Di stabilire che quanto disposto al precedente punto 1.d) si applica:
 - a) d'ufficio per gli atti di concessione (c.d. "nulla-osta") emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e comunque per tutte le domande di aiuto presentate a decorrere dal 3 marzo 2010;
 - b) su istanza di parte per gli atti di concessione (c.d. "nulla-osta") emessi a decorrere dal 3 marzo 2010 e fino all'entrata in vigore del presente provvedimento in seguito a domande di aiuto presentate prima del 3 marzo 2010;
- Di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.